TESTO REGOLAMENTO INTERNO ATC LAUDENSE NORD

(CONDIVISO DALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE IL 7 APRILE 2015 e APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
ANNUALE SOCI DEL 19/04/2015)

In riferimento al DGR 5/54912, le infrazioni alla L.N. 157/92, L.R. 26/93 ed al Calendario Integrativo Provinciale, generano la sospensione dell'attività venatoria e/o l'espulsione dall'ATC.

Le sospensioni/espulsioni vengono applicate da parte del Comitato di Gestione, a seguito del ricevimento di comunicazione della effettiva sanzione finale comminata dall'Ente Provinciale, e la loro decorrenza parte dalla data riportata sulla lettera inviata al socio sanzionato; le stesse si intendono riferite alle giornate effettive di caccia (martedì e venerdì esclusi).

Il socio al ricevimento della comunicazione del provvedimento di sospensione/espulsione dovrà consegnare il tesserino di riconoscimento.

Il socio che verrà sorpreso in esercizio di caccia, nonostante la sospensione, sarà espulso in via definitiva.

Al socio residente nei Comuni dell'ATC, che commette infrazioni che prevedono l'espulsione dall'Ambito Territoriale di Caccia, verrà applicato un periodo di sospensione pari a 30 gg effettivi di caccia.

Le giornate di sospensione per eventuali diverse infrazioni, sono cumulabili fra di loro, e qualora dovessero interrompersi a causa della chiusura della stagione venatoria (o dell'attività venatoria), verranno applicate anche nella successiva stagione senza soluzione di continuità.

Nel caso il socio sanzionato sia recidivo (per il periodo di 2 anni) le giornate di sospensione verranno raddoppiate e per la successiva infrazione riguardante le medesime sanzioni, lo stesso verrà espulso dall'ATC.

INFRAZIONI EFFETTUATE IN PERIODO DI ATTIVITA' VENATORIA SOGGETTE A SOSPENSIONI:

- **5gg** Per aver esercitato la caccia oltre il limite dei 3 giorni settimanali, o per non aver segnato la giornata
- 5gg Per ogni fagiano abbattuto e non segnato sul tesserino venatorio
- 10 gg Per ogni lepre abbattuta e non segnata sul tesserino venatorio
- 20 gg Per la caccia alla selvaggina stanziale nei riservini (Zone Rosse)
- 20 gg Per la caccia esercitata in prossimità di macchine agricole in fase di trebbiatura
- 10 gg Per l'utilizzo dei cani nelle coltivazioni con frutti pendenti ove si produca effettivo danno (riso soia)
- **20** gg Per la caccia esercitata nelle coltivazioni con frutti pendenti ove si produca effettivo danno (riso soia)
- 20 gg Per l'abbattimento di selvaggina stanziale da forma di caccia alla migratoria

<u>INFRAZIONI EFFETTUATE IN PERIODO DI ATTIVITA' VENATORIA SOGGETTE A ESPULSIONE:</u>

- Abbattimento della terza lepre nella medesima giornata di caccia
- Abbattimento di selvaggina stanziale in periodo di divieto
- Caccia esercitata nelle Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)

Per il prelievo abusivo di capi di selvaggina stanziale, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni di Legge, il socio sanzionato dovrà risarcire il danno arrecato, così come previsto dalla L.R. 26/93 art. 51 comma 6, per gli importi sotto riportati_

- € 50,00 per fagiano starna
- € 250,00 per lepre

Borghetto Lodigiano li 7 aprile 2015.

ANLC Roati Fausto

ANUU Rossi Angelo

ENALCACCIA Groppelli Franco

ITALCACCIA Fornaroli Marcello

FEDERCACCIA Marazzina Giorgio

Approvato da Assemblea Soci Atc Laudense Nord

Sant'Angelo Lodigiano, 19 aprile 2015